

# **RILEVATO FERROVIARIO DI CELLE LIGURE**

**ALLEGATI**

**18 - 19**

**Casa della Legalità e della Cultura - Onlus**

Osservatorio sulla criminalità e le mafie

Osservatorio sui reati ambientali

Osservatorio trasparenza e correttezza P.A.

**COMUNE DI CELLE LIGURE****VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE****NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO  
E DISCIPLINA PAESISTICA****ART. 22 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**

Ai fini della miglior qualificazione ambientale e della qualità del disegno urbano, gli edifici non vincolati costruiti dopo il 1940 e quelli classificati "di recente costruzione" nelle zone A (localizzati nel P.P. Centro Storico, punto 1 art. 9; nel Piano di Recupero per le frazioni Costa e Ferrari, punto 2 art. 9; nelle tavv. 30 SP, 31 SP, 32 SP del P.R.G.), possono essere oggetto di ristrutturazione, inclusa la demolizione e ricostruzione, anche con spostamento del volume, nel rispetto dei parametri urbanistici della zona in cui si opera, ad eccezione dell'If e a condizione che non vi sia aumento di superficie. L'intervento deve essere volto a conseguire una riqualificazione della tipologia edilizia ed un miglior assetto funzionale; inoltre, se necessario, dovranno essere migliorate le condizioni della viabilità veicolare e pedonale dell'area d'intervento.

**ART. 62 - ZONE B EDIFICATE E DI COMPLETAMENTO**

1. Le zone B sono le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate in epoche recenti. Comprendono sette zone di cui tre sature, ove non è possibile costruire nuovi edifici, e quattro suscettibili di alcuni completamenti edilizi da attuare in ambiti di conservazione, con concessioni dirette o attraverso interventi, in ambito di riqualificazione, con concessioni edilizie convenzionate.
2. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone B sono: la residenza, gli alberghi, gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi con esclusione delle discoteche e di ogni altra attività particolarmente rumorosa, gli uffici, i servizi pubblici e privati compatibili con la residenza, le autorimesse per mezzi di trasporto di portata inferiore a 10 quintali, le attività artigianali artistiche e tradizionali non inquinanti e non rumorose.
3. L'introduzione di nuove destinazioni d'uso, diverse dalla residenza, è consentita fino a un massimo del 30% della superficie di riferimento dei singoli edifici; tali destinazioni devono essere strettamente connesse alla residenza stessa (negozi, studi professionali, autorimesse, locali per attività artigianali).
4. Per le lavorazioni inquinanti il Comune applicherà i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
5. Il cambio di destinazione d'uso dei locali a piano terra è ammesso solo per inserire nuovi esercizi commerciali, attività artigianali, uffici o pubblici esercizi.
6. È consentito il cambio d'uso dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme igienico edilizie vigenti; nel caso degli edifici antichi di cui all'art. 41, l'inserimento dei serramenti complanari alle falde dovrà avvenire in modo da non alterare la struttura architettonica del fronte principale.
7. Gli interventi ammessi sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione senza incremento della superficie di riferimento, sistemazione delle aree. Sono in ogni caso consentite le demolizioni di edifici o parti di edificio prive di valore architettonico o ambientale.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)

aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002

Art. 14 (L) - **Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici**

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater; d.lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. b);  
legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato **esclusivamente per edifici ed impianti pubblici** o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.